

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Prot. 4586/CAS

78 MAG. 2017

OGGETTO: Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia – Legge regionale 11 agosto 2015, n.19 – Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4 maggio 2017 - Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche - Atto di indirizzo.

Ai Comuni dell'Isola

Ai Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione dell'Isola

Alle Assemblee Territoriali Idriche dell'Isola
per il tramite dei Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito Ottimale

e, p.c.

On.le Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

E' a tutti noto, e gli organi di stampa ne hanno dato ampia diffusione, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, in esito al giudizio promosso dallo Stato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19:

- art.3, comma 3, lettera i);
- art.4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12;
- art.5, commi 2 e 6;
- art.7, comma 3;
- e art.11.





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Semplificando, va premesso che la legge regionale n.19/2015 conteneva fondamentalmente tre ordini di disposizioni: **(a)** quelle attinenti alla disciplina degli Ambiti territoriali ottimali e dei nuovi Enti di Governo, **(b)** quelle relative alla gestione e **(c)** quelle relative alla tariffa del SII.

Va da subito rilevato che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato **(a)** che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale.

Rimane così assolto il compito assegnato al legislatore regionale dalla normativa statale, così come chiarito nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che era limitato proprio all'emanazione di detta disciplina di riordino della *governance* del servizio idrico integrato, a seguito delle soppressione delle precedenti Autorità d'Ambito imposta dalla normativa statale.

Infatti, le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, per contrasto con norme statali e/o comunitarie, attengono fondamentalmente:

- alla gestione del servizio idrico integrato **(b)**;
- ed alla tariffa del servizio idrico integrato **(c)**.

La Corte costituzionale ha dunque ribadito, anche nei confronti della Regione Siciliana, che le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore **(b)**, nonché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato **(c)** rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, fermo restando, anche per il legislatore statale, il rispetto della normativa comunitaria.

Ciò premesso, pertanto, considerato:

- che il legislatore regionale era chiamato a disciplinare solo l'assetto organizzativo: ambiti territoriali ed enti di governo degli ambiti **(a)**;
- che la gestione del servizio **(b)** rimane disciplinata dalla normativa statale di derivazione comunitaria;





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

- e che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (c) rimane affidata ad una Autorità indipendente statale (AEEGSI),
va da sé che il venire meno delle disposizioni dichiarate incostituzionali non comporta vuoti normativi che rendano necessario un nuovo intervento del legislatore regionale, nei termini che di seguito saranno illustrati, ben potendosi ricostruire un unitario quadro normativo di riferimento, composto dalle disposizioni regionali non impugnate e dalle norme statali, anche di derivazione comunitaria.

1. Assetto organizzativo del servizio idrico integrato nella Regione siciliana *post* sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale.

L'assetto delle funzioni di regolazione, vigilanza e controllo in materia di servizio idrico integrato (di seguito: SII) rimane disciplinato dall'art.3, l.r. n.19/2015 cit., che non è stato interessato dalle censure di incostituzionalità della Corte Costituzionale, se non limitatamente alla previsione di cui al comma 3, lettera i); circostanza quest'ultima che non pregiudica la disciplina regionale.

Questo Assessorato regionale in merito all'assetto organizzativo del SII, considerato che l'art.3, l.r. n.19/2015 cit. non era stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato, ha dato da subito impulso all'attuazione dello stesso.

Va ricordato al riguardo che:

- con Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016, in attuazione del primo comma di detto art.3, l.r. n.19/2015 cit., sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002, stante l'impossibilità geofisica di delimitarli in modo differente (vedi relazione allegata al decreto assessoriale);

- di seguito, con Circolare prot. n.1369/Gab del 7 marzo 2016 sono stati forniti i necessari chiarimenti per l'omogenea attuazione dei commi 2 e 3, lettera a) dell'art.3 cit. che disciplinano il





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato nella Regione siciliana, imperniato sui nuovi enti di governo dell'ambito, denominati Assemblee Territoriali Idriche (di seguito: ATI), specificando modalità idonee per insediamento e approvazione statuto delle ATI.

- infine, con Circolare prot. n.7394 del 22 novembre 2016 è stato diramato un atto di indirizzo per l'avvio operativo delle ATI, specificandone le modalità per il funzionamento, anche con riferimento al transito del personale (art.7, l.r. n.19/2015 cit.).

Le predette modalità rimangono tutte vigenti ed efficaci, considerato che la sentenza della Corte Costituzionale, come anticipato, non ha in alcun modo interferito con le stesse.

Ad oggi, tuttavia, si riscontra che, in esito alle predette Circolari ed Atti di indirizzo, il percorso non è stato ancora completato, registrandosi che:

- le ATI risultano insediate in otto ambiti (PA, CT, TP, RG, SR, AG, EN, ME);
- le ATI insediate, sia pure con gradazioni differenti, non sono tuttora pienamente operative e non sono dunque subentrate a pieno titolo, come previsto dalla legge, nelle funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione, con grave pregiudizio per l'intero settore del servizio idrico integrato e, non ultimo, per la collettività.

Pertanto, nel richiamare tutti i Comuni dell'Isola alla propria responsabilità in ordine all'attuazione della legge (che, come si vedrà, è propedeutica all'erogazione delle risorse), si ribadisce che il mancato insediamento formale dell'ATI, la mancata approvazione del suo statuto ed il mancato avvio operativo, comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale.

2. Assetto gestionale del servizio idrico integrato nella Regione siciliana *post* sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale.

Come anticipato, le norme della legge regionale n.19/2015 cit. dichiarate incostituzionali attengono in buona parte ad aspetti correlati alla gestione del servizio, che sono interamente disciplinati dalla normativa statale, anche di derivazione comunitaria.





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Si ribadisce al riguardo che non vi sono vuoti normativi.

In breve, si riassume di seguito il quadro normativo oggi vigente in ambito regionale, composto dalle norme regionali non dichiarate incostituzionali in tema di gestione e dalle norme statali e comunitarie.

Il richiamo non è esaustivo, ma limitato alle disposizioni che oggi, una volta completato l'avvio operativo delle ATI, richiedono immediata attuazione.

A) Unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale.

In tema di gestione del SII, il quadro normativo oggi vigente, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.3, comma 3, lettera i), dell'art. 4, comma 7 e 8, e dell'art.5, comma 6, risulta imperniato sul principio dell'unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale, nel rispetto del quale le ATI, secondo gli adempimenti di seguito declinati, dovranno affidare il SII.

In sintesi:

- le ATI devono approvare e/o aggiornare il Piano d'Ambito di cui all'art.149, D.Lgs. n.152/2006 cit. (art.3, comma 3, lettera b; v. anche art.172, D.Lgs. cit.);

- le ATI, nel rispetto del Piano d'ambito e del principio di unicità di gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, devono quindi scegliere la forma di gestione, per l'ambito territoriale di competenza, fra quelle previste e consentite dall'ordinamento europeo e devono affidare la gestione del SII, stipulando la convenzione ed il disciplinare (art.3, comma 3, lettera f) l.r. n.19/2015 cit. e art.149-bis, D.Lgs. n.152/2006 cit.; v. anche art.172, D.Lgs. cit.);

- tale affidamento, essendo venute meno le norme regionali dichiarate incostituzionali, dovrà essere effettuato a favore di un gestore unico d'ambito (art.147, comma 2, lett. b) e art.149-bis, D.Lgs. n.152/2006 cit.);

- in particolare, ai sensi dell'art.149 bis, D.Lgs. n.152/2006 cit. *“L'ente di governo dell'ambito (le ATI, n.d.r.), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto*





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”;

- com'è noto, le forme di gestione previste dall'ordinamento europeo sono tre: *società pubblica in house* (nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea per la gestione *in house*); *gestore privato* individuato con gara ad evidenza pubblica; *società mista pubblico-privata* preceduta da gara a doppio oggetto;

- per quanto detto, anche la disposizione di cui all'art.4, comma 13, l.r. n.19/2015 cit., secondo la quale *“I singoli comuni, per la gestione del servizio idrico integrato, possono consorzarsi costituendo società consortili ad esclusivo capitale pubblico.”*, potrà avere attuazione sempre nel rispetto del principio dell'unicità di gestione d'ambito (e cioè, in detto caso, tutti i Comuni dell'ambito territoriale di competenza possono consorzarsi costituendo una società consortile ad esclusivo capitale pubblico (*in house*), individuata dall'ATI come gestore unico d'ambito);

- in particolare, si ricorda che, la scelta della forma di gestione va effettuata sulla base di un'apposita relazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art.34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che così dispone:

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”; nonché dell'art.13, comma 25-bis, D.L.23 dicembre 2013, che così dispone *“Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali,*





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.”;

- si rassegna da ultimo, per completezza, che ai sensi dell'art.172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 cit. gli Enti di governo degli ambiti dovevano provvedere alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, nonché a scegliere la forma di gestione e ad avviare la procedura di affidamento del SII, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 (sul punto, v. *infra*, sub 4).

B) Eccezioni al principio di unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale.

Le uniche eccezioni alla gestione unica per ciascun ambito territoriale ottimale, consentite in ambito regionale, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.3, comma 3, lettera i), dell'art. 4, comma 7 e 8, e dell'art.5, comma 6, sono quelle previste dal legislatore statale.

L'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006 cit. a tale riguardo così dispone:

“Sono fatte salve:

a) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*

b) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.”*





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Quanto specificamente alla eccezione di cui alla riportata lettera b) dell'art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006 cit., rimane per legge nella responsabilità dell'ATI territorialmente competente l'accertamento dell'esistenza dei requisiti ivi previsti.

Trattandosi di disposizione di legge statale, che richiede una applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale secondo l'interpretazione datane dalla competente Autorità statale, si richiamano le ATI all'osservanza dei chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (v. Parere prot. n.7069 del 18 aprile 2016, allegato alla presente).

C) Norme di prima applicazione per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

Il quadro normativo vigente *post* sentenza della Corte Costituzionale presenta, infine, norme di prima applicazione, di cui occorrerà tenere conto per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale e cioè:

- il disposto derivante dalla lettura congiunta dei commi 9, 10 e 11 dell'art.4, commi l.r. n.19/2015 cit., il cui campo di applicazione è limitato a: 1) società a capitale interamente pubblico; 2) che già gestiscono il servizio idrico integrato;
- i commi 2 e 3 dell'art.172, D.Lgs. n.152/2006 e succ. mod.

Trattasi di disposizioni -regionali, le prime e statali, le seconde- che, in una lettura coordinata, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obiettivo comune di prevedere modalità idonee ad accelerare i percorsi per il superamento della frammentazione della gestione all'interno di ciascun ambito.

3. Tariffa.

Come anticipato, sono state dichiarate incostituzionali anche le disposizioni regionali in materia di tariffa del SII (c): art.11, art.5, comma 2, ed art. 7, comma 3. La Corte costituzionale, come si è





Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

detto, riconduce la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. e, quindi, alla tutela della concorrenza (*“l'uniforme metodologia tariffaria adottata dalla legislazione statale garantisce, in primo luogo, un trattamento uniforme alle varie imprese operanti in concorrenza tra loro, evitando che si producano arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale”...*) *“Il nesso della previsione con la tutela della concorrenza si spiega anche perché la regolazione tariffaria deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e l'efficienza e affidabilità del servizio”*) ed alla tutela dell'ambiente (*“sotto altro profilo, attraverso la determinazione della tariffa il legislatore statale fissa livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perseguendo la finalità di garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e salvaguardando così la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La finalità della tutela dell'ambiente è anche posta alla base della scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali”*).

Per la Corte costituzionale *“le norme regionali impugnate, attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, si pongono in aperto contrasto con la disciplina statale che detta le funzioni e le sfere di competenza relative alla regolazione tariffaria del SII.”*

Da quanto detto, ne deriva che continuano ad applicarsi in ambito regionale norme statali e provvedimenti tariffari dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), che continua ad esercitare i suoi poteri anche nei confronti delle gestioni del SII dell'Isola.

Va da sé che ha esaurito la sua efficacia applicativa anche l'art.13 bis della l.r. n.1972015 cit che introduceva un periodo transitorio rispetto all'attuazione dell'art.11, l.r. n.19/2015 cit, dichiarato incostituzionale.





Regione Siciliana


ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

4. Gestione del SII: adempimenti delle ATI. Interventi sostitutivi.

In conclusione, confermate le modalità di avvio delle ATI (v. *supra sub 1*), richiamate le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la gestione del SII (v. *supra, sub 2*), si evidenzia che **per gli ambiti territoriali ad oggi privi di un gestore unico per l'intero ambito territoriale (RG, SR, ME, TP, CT, PA)**, una volta completato l'avvio operativo delle ATI, considerato il notevole ritardo rispetto alla tempistica imposta dal legislatore statale (il cui termine era fissato al 30 settembre 2015 ex art.172, comma 1, D.Lgs. n.152/2006 cit.), le ATI, dovranno senza ulteriore indugio procedere a tutti i passaggi di legge illustrati *supra sub n.2* e cioè estrema sintesi:

- redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito;
- scelta della forma di gestione;
- affidamento del SII ad un gestore unico d'ambito.

In ordine ai predetti adempimenti, com'è noto, l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit., al comma 4, sostituito più di recente dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n.133 (c.d. Sblocca Italia), prevede che *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del*



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”.

Va evidenziato in proposito che il **“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”**, firmato il 10 settembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana e avente ad oggetto la pianificazione delle risorse finanziarie per gli interventi ritenuti prioritari e inseriti nel *masterplan* ivi allegato, all'art.3 comma 5, lettera i), con riguardo al SII, così dispone:

“Per quanto concerne gli interventi relativi al settore strategico “Ambiente”, le Parti si impegnano affinché:

i) negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti di cui all'art. 172 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 7 comma 1 della legge 164/2014 (cd. Sblocca Italia), venga accelerato l'avvio delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da ultimo fissato alla data del 30 settembre 2015 per l'adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in conformità con normativa vigente dall'Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova legge di riordino del servizio di cui si è dotata la Regione Siciliana (legge 2 dicembre 2015, n. 19)”.

Si richiamano pertanto i Comuni alla responsabilità in ordine alla celere attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, anche considerando l'importanza per questa Regione di potere accedere alle risorse finanziarie per le infrastrutture nel settore del servizio idrico integrato.

Per quanto detto, tenuto conto:

- che il richiamato D.L. 12 settembre 2014, n.133 assegnava il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, fissando la data del 30 settembre 2015 per l'affidamento del servizio ad un gestore unico d'ambito;



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

- che solo con la sentenza n.93/2017 della Corte costituzionale si è consolidato il quadro normativo di riferimento in ambito regionale;

- che occorre, tuttavia, imprimere una accelerazione, come richiesta dall'Autorità statale;

si assegna il termine di sei mesi dalla presente per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 cit.

